



PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 10

ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

L'Agenzia Intercent-ER ha pubblicato una procedura di gara per la fornitura di gas naturale alla quale potranno aderire le Amministrazioni indicate all'articolo 2.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'articolo 2 per l'anno termico 2016/2017 a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e l'Agenzia Intercent ER.

Di seguito sono riportati alcuni indicatori afferenti alle precedenti Convenzioni:

- (per l'anno termico 2014/2015):
 - Amministrazioni aderenti: **87**
 - Quantitativi ordinato in Sm³: **15.023.133,00**
- (per l'anno termico 2015/2016):
 - Amministrazioni aderenti: **93**
 - Pdr gestiti: **1757**
 - Quantitativi ordinato in Sm³: **15.861.242,00**

Si evidenzia che le suddette informazioni hanno carattere puramente indicativo. L'offerta deve essere, quindi, formulata sulla base dei quantitativi riportati nell'Allegato 2 Schema Offerta Economica

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, 38.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Fornitore: Operatore di mercato che risulterà aggiudicatario della fornitura.

Amministrazioni: le Amministrazioni, diverse dalle Aziende Sanitarie, che intendono utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese.

A.E.E.G.S.I.: l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici.

Gruppo di Misura: "gruppo di misura" è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Punto di interconnessione: punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nelle rete dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall'AEEG.

CV : è il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/metro cubo.

Sm³: metro cubo standard (volume di gas CH₄ a precisa condizione di pressione e temperatura) è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 15 °C di temperatura e 1,01325 bar di pressione.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,52 MJ/m³

Coefficiente "C": coefficiente di correzione dei volumi che riporta i volumi consumati dai PdR, calcolati come differenza tra l'ultima lettura e la lettura precedente, alle "condizioni standard".

MJ = Mega Joule = milioni di Joule : unità di misura del Sistema internazionale SI per la misura di Energia .

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera AEEG 64/09) e s.m.i..

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale presso i *PdR* per le Amministrazioni delle Regione di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004, diverse dalle Aziende Sanitarie, per un quantitativo massimo pari a 18.000.000 Sm³ nel corso della durata della Convenzione (vedi Art. 3). Tutte le forniture di gas sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

L'indicazione dei *PdR* e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinatori di Fornitura.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è determinata come segue:

- a. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione al **30 aprile 2017**. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- b. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **30 settembre 2017**.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato e di tutti i documenti di gara.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi *PdR*, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 4 Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai *PdR* oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmessi entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmessi al Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA

Il prezzo sarà fisso e monomio. Le Amministrazioni, per ogni *PdR*, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo prelevato il prezzo risultante dalla seguente formula:

$$P = CV$$

La Componente CV rimarrà, pertanto, fissa per tutta la durata dell'Ordinativo di fornitura.

La Componente CV sarà adeguata mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

CV da applicare = CV : 38,52 MJ/m³ × PCS comunicato dal trasportatore/distributore

La Componente CV sarà applicata ai volumi prelevati, trasformati in Sm³ tramite l'impiego del coefficiente C stabilito dalla delibera AEEG 159/08 e s.m.i..

Il prezzo non comprende gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

Per i PdR allacciati alla Rete di Trasporto:

- il corrispettivo CRV^{OS} di cui al comma 23.1, lettera c) della RTTG e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla Deliberazione 277/07 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas;
- il corrispettivo unitario CV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui all'articolo 18 della Deliberazione 92/08;
- la componente tariffaria ϕ a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr;
- la componente tariffaria GST a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio;
- la componente tariffaria RET a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo 28/1;
- la componente tariffaria UG3T a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della Deliberazione 363/2012/R/gas;
- il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} di cui al punto 10 della Deliberazione ARG/gas 155/11 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas.

Per i PdR allacciati alla Rete di Distribuzione:

- il corrispettivo CRV^{OS} di cui al comma 23.1, lettera c) della RTTG e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas destinato, destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti

- per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla Deliberazione 277/07 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas;
 - il corrispettivo unitario CV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui all'articolo 18 della Deliberazione 92/08;
 - la componente tariffaria ϕ a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr;
 - la componente tariffaria SD, di segno negativo, finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
 - il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} di cui al punto 10 della Deliberazione ARG/gas 155/11 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas.

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni Contraenti i costi per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dal TIVG ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l'eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

ARTICOLO 7 – PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui diversi da quelli comunicati.

ARTICOLO 8 – QUALITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di riconsegna (*PdR*), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di riconsegna (*PdR*), che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E REPORTISTICA SINTESI

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i *PdR* e potrà avvenire, anche, mediante fatture in acconto.

Per i punti con un prelievo annuale superiore a 100.000 Sm³ dovranno essere effettuate almeno tre letture l'anno mentre per gli altri punti almeno due l'anno e, in entrambi i casi, dovranno essere emesse le corrispondenti fatture a saldo. E' consentita l'autolettura dei consumi.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdR* delle Amministrazioni dovrà esser conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale.

Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, i fornitori dovranno fatturare secondo quanto previsto dal nuovo standard elettronico regolamentato dal Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55.

Le Amministrazioni, contemporaneamente all'emissione degli Ordinativi di fornitura, comunicheranno al proprio fornitore il Codice Ufficio per la fatturazione elettronica.

Le fatture (insieme a tutti i rapporti di esito dell'invio) dovranno poi essere conservate, da parte del Fornitore, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle regole tecniche di attuazione vigenti in materia (D.Lgs 82 del 7/3/2005 cosiddetto CAD, DPCM 3 dicembre 2013, DM 17 giugno 2014).

Il Fornitore si impegna a trasmettere mensilmente a ciascuna Amministrazione Contraente e all'Agenzia un Report formulato sulla base dell'Allegato 5 Report mensile in formato aperto (es.Excel)

ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'AEEG dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile della Fornitura, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti dell'Agenzia e delle Amministrazioni degli adempimenti contrattuali derivanti dalla Convenzione e dagli Ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 13 - DATI DI SINTESI

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 6 Dati di sintesi in formato aperto (es.Excel) e completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 30 settembre 2017 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 gennaio 2018, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 4 Schema di Convenzione, fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore.